



COMUNE DI ALLUMIERE

PROVINCIA DI ROMA

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL VICESEGRETARIO

f.to Battilocchio Augusto

f.to dott. Angelo Regnani

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Settore attesta che, giusta relazione del Messo comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio on-line sul sito www.comune.allumiere.rm.it il per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, li

F.TO **IL FUNZIONARIO**

E' copia conforme all' originale.

li **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE**
f.to

ESITO CONTROLLO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- per decorrenza dei termini di cui all'art 134, comma 3 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 in data
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il giorno _____ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°).

f.to **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE**

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 36	Oggetto
Del 07.10.2015	Regolamento comunale sui criteri di accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate. Approvazione

L'anno duemilaquindici, questo giorno sette del mese di ottobre alle ore 18,00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria ed in prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
BATTILOCCHIO	AUGUSTO - Sindaco	X	
CECCARELI	MARIO	X	
ANNIBALI	DANIELE	X	
VOLPI	GABRIELE	X	
VERNACE	PIETRO	X	
ROSATI	SERENA	X	
SGAMMA	VINCENZO	X	
GALIMBERTI	DUCCIO	X	

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale dott. Angelo Regnani

Il Presidente Battilocchio Augusto in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto

IL CONSIGLIO

Vista la Legge regionale del Lazio 9.9.1996 n. 38, in materia di riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio;
Vista la L. 8.11.2000 n. 328, che regola il Sistema integrato dei Servizi sociali;
Visto il DPCM 5.12.2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
Considerato che con la suddetta riforma dell'ISEE, ci sono stati cambiamenti che incidono notevolmente anche sulla valutazione delle domande riguardanti le prestazioni sociali e socio sanitarie agevolate;
Ritenuto di dover provvedere all'adeguamento della normativa comunale al DPCM n. 159/2013 ai fini di garantire una uniformità nella valutazione adottata nei confronti dell'utenza;
Preso atto del Regolamento, allegato alla presente deliberazione, che disciplina l'accesso agli interventi ed ai servizi socio-assistenziali del Comune di Allumiere e definisce i parametri per usufruire delle prestazioni agevolate;
Considerato che lo schema del Regolamento è stato sottoposto all'esame della Commissione Dipartimentale P.I. Cultura, Servizi sociali, Assistenza in data 23.07.2015 ed in data 1.10.2015
Ritenuto opportuno procedere all'approvazione del suddetto Regolamento;

Visti i pareri richiesti dall'art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, posti in calce al deliberato

Con il seguente esito di votazione espresso nei modi di legge :

Consiglieri presenti e votanti n. 8 voti favorevoli n. 8 , astenuti == contrari ==

DELIBERA

Di approvare il Regolamento comunale sui criteri di accesso alle prestazioni sociali e socio sanitarie agevolate che si compone di n. 12 articoli e che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Di considerare nulle tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con le presenti direttive.

Di incaricare l'ufficio di Segreteria a pubblicare il Regolamento sul sito WEB istituzionale del Comune nella sezione "Regolamenti".

COMUNE DI ALLUMIERE

Servizi Sociali



COMUNE DI ALLUMIERE PROVINCIA DI ROMA

Regolamento Comunale Sui criteri di accesso alle prestazioni sociali e socio sanitarie agevolate

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - PRINCIPI

1. Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o di difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze, delle scelte e degli stili di vita espressi dai singoli;
2. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo dei Servizi Sociali, sulla base dei bisogni del territorio;
3. Il presente Regolamento disciplina i criteri per la valutazione delle condizioni economiche da utilizzare per l'accesso alle prestazioni, in conformità al Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati;

4. Il presente Regolamento integra ogni altra disciplina, data anche in forma regolamentare comunale, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente, nell'ambito di applicazione di cui all'art. 3 del presente regolamento.

ART. 2 - FINALITÀ ED OBIETTIVI

Gli interventi ed i servizi devono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:

1. Prevenire e rimuovere le cause di ordine sociale che possono ingenerare situazioni di bisogno o di emarginazione;
2. Rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire dei servizi, delle prestazioni sociali e delle strutture;
3. Favorire e sostenere l'effettiva parità di opportunità e di inserimento sociale, formativo, lavorativo, per le persone diversamente abili, specie se in stato di gravità, nonché per i soggetti in difficoltà, gli emarginati o a rischio di emarginazione e/o antisocialità;
4. Favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari e del sistema scolastico e formativo, in collaborazione anche con i soggetti privati e le organizzazioni di solidarietà territoriali;
5. Promuovere le reti di solidarietà sociale del territorio;
6. Gli interventi sono finalizzati alla promozione dell'autosufficienza personale e del nucleo familiare ed a evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale, quindi i benefici verranno attribuiti per il tempo necessario al superamento dello stato di momentanea difficoltà ed al pieno recupero dell'autonomia individuale e/o familiare.

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Per «Prestazioni Sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
2. «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
3. «Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - di ospitalità alberghiera o para-alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio anche per frazioni temporali intermedie;

- atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.”
4. «Prestazioni agevolate rivolte a minorenni»: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni.

ART. 4 - AMBITI DI APPLICAZIONE

Il Regolamento si applica alle istruttorie per l'ammissione alle seguenti prestazioni e/o servizi offerti dal Comune:

- a) Servizi e prestazioni sociali e Servizi e prestazioni sociali agevolate
 - Assistenza economica alla persona o al nucleo, mediante l'erogazione di contributi economici di tipo ordinario o straordinario, per l'integrazione del reddito familiare (per il saldo di utenze, acquisto farmaci non rimborsati dal SSN, per la disoccupazione, etc.);
 - Possono altresì essere individuate e finanziate tramite bandi ulteriori forme di ausilio socio-economico (es. interventi Una Tantum, buoni acquisto alimentari, etc.);
 - Possono inoltre essere individuate e finanziate ulteriori forme di ausilio per la fruizione di attività ricreative e culturali, per i soggiorni climatici, etc.;
- b) Servizi e prestazioni agevolate rivolte a Minorenni
 - Assistenza economica alla persona o al nucleo, mediante l'erogazione di contributi economici di tipo ordinario o straordinario, per l'integrazione del reddito familiare (per il saldo di utenze, l'acquisto di buoni libri non rimborsati attraverso appositi fondi regionali, acquisto farmaci non rimborsati dal SSN, per la disoccupazione, etc.);
 - Contributi economici per le famiglie affidatarie.
 - Possono inoltre essere individuate e finanziate ulteriori forme di ausilio per la fruizione del servizio mensa scolastica, pre e post scuola, del trasporto scolastico, di attività ricreative e culturali, per i soggiorni climatici, etc.
- c) Servizi e prestazioni agevolate di natura sociosanitaria
 - Servizi di sostegno e di aiuto domestico familiare in favore di anziani e disabili, finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza al proprio domicilio;
 - Sostegno economico per l'ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, in favore di anziani e disabili, per il quale sono state predisposte apposite Linee Guida, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 27.5.2015.

ART. 5 – DESTINATARI

Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi i residenti iscritti all'anagrafe del comune di Allumiere, ed in particolare:

- I cittadini italiani;
- I cittadini dell'Unione Europea (UE), nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
- I cittadini diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, in particolare devono essere in possesso di uno dei seguenti documenti, in corso di validità: regolare permesso di soggiorno rilasciato Questura di

competenza, con validità di almeno un anno; carta/permesso per soggiornanti di lungo periodo CE;

- I minori italiani e stranieri o apolidi, residenti o presenti nel comune di Allumiere, in situazione di bisogno .

Qualora si verifichi una indifferibile necessità sociale, per gli interventi di somma urgenza, le prestazioni sono estese anche alle persone domiciliate o, occasionalmente presenti nel territorio comunale.

ART. 6 - MODALITÀ DI ACCESSO

L'Accesso al sistema integrato degli interventi e dei Servizi sociali di cui al presente Regolamento può avvenire:

- a) su richiesta del diretto interessato;
- b) su richiesta da parte di un componente del nucleo familiare;
- c) su richiesta da parte di un Tutore, Curatore, Amministratore di Sostegno del beneficiario;
- d) su richiesta da parte di un discendente o ascendente del beneficiario (per le richieste di assistenza domiciliare, etc.);
- e) per disposizione dell'autorità giudiziaria;
- f) su segnalazione di altri servizi o di cittadini o sulla base di informazioni di cui vengano a conoscenza i servizi, nell'ambito dell'attività di prevenzione.

Nei casi di cui sopra, non previsti alla lettera a), i servizi dovranno informare il diretto interessato, acquisendone il consenso, qualora non ricorrano condizioni di incapacità a provvedere a se stesso.

Per accedere ai benefici previsti dal Regolamento, i cittadini devono produrre al Comune l'attestazione ISEE, come definita dal DPCM 159/2013, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e la dichiarazione sostitutiva unica, come previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014, di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.

Gli ISEE previsti dal DPCM 159/2013 sono:

- ISEE standard o ordinario: è l'indicatore valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate;
- ISEE per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni;
- ISEE per le prestazioni socio-sanitarie non residenziali, quali ad esempio quelle per il sostegno alla domiciliarità;
- ISEE per le prestazioni socio-sanitarie residenziali;
- ISEE corrente, in presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, nell'ipotesi in cui nei 18 mesi precedenti la richiesta si sia verificata una variazione della situazione lavorativa di almeno uno dei componenti il nucleo familiare (ad esempio risoluzione del rapporto di lavoro o sospensione dell'attività lavorativa).

Ai soli fini dell'accesso alle prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, per persone maggiorenni con disabilità o non autosufficienza, il beneficiario della prestazione può presentare l'attestazione ISEE del nucleo familiare ristretto (composto dal richiedente la prestazione, dal coniuge, dai figli minorenni e/o figli maggiorenni a carico ai fini IRPEF, a meno che non siano coniugati o abbiano figli).

È garantita, altresì, la possibilità di essere ammessi alle prestazioni del sistema integrato dei servizi sociali attraverso la valutazione professionale svolta dall'assistente sociale.

L'istruttoria tecnico professionale è orientata a valutare lo stato di bisogno del richiedente in relazione alle risorse del sistema integrato complessivamente disponibili, in modo che sia assicurata la capacità di far fronte, in ogni momento, alle situazioni di maggiore gravità ed agli interventi in emergenza.

Il Responsabile di Servizio, sulla base di quanto sopra, approva con determina l'esito dell'istruttoria, erogando la prestazione.

ART. 7 - ISTRUTTORIA

Le richieste vanno corredate della documentazione necessaria alla valutazione del caso; tale documentazione potrà, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge dello Stato, essere presentata anche mediante autodichiarazioni.

Nel caso in cui la documentazione sia prodotta con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva sono previsti dei controlli, formali e sostanziali, sulla suddetta documentazione, avvalendosi anche della collaborazione di altri Enti (altri uffici comunali, ASL, Centro per l'orientamento, INPS, ecc.), secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive o la falsità dei documenti presentati l'istanza viene rigettata, dandone opportuna comunicazione al diretto interessato e verranno adottati i provvedimenti conseguenti sulla base delle vigenti norme di legge.

Il Servizio sociale provvede ad integrare la pratica con ulteriori ausili tecnici, in rapporto alla situazione-problema, mediante colloqui, visite domiciliari, valutazioni di altri servizi, etc., per la valutazione globale del caso.

Nel corso dell'istruttoria sarà esplorata la fattibilità di promuovere il coinvolgimento nel progetto assistenziale degli eventuali parenti tenuti all'obbligo degli alimenti, ai sensi dell'art. 433 c.c. e ss., ai fini di far fronte alle esigenze di carattere economico o sociale del richiedente. In seguito alla valutazione, se l'istanza ha esito positivo, viene redatto, insieme con il Servizio sociale, il richiedente ed eventuali altri operatori coinvolti nel caso, il P.A.I. (piano assistenziale individuale), al fine di individuare le soluzioni più adeguate attraverso l'uso delle risorse disponibili.

L'Ufficio Servizi Sociali comunica al richiedente l'esito delle domanda entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, fatte salve interruzioni d'ufficio, in caso di incompletezza, contraddittorietà, errori, rettifiche o per supplemento di istruttoria. In tali casi il termine ricomincia a decorrere dalla data di acquisizione agli atti dei documenti, dichiarazioni o relazioni richieste.

ART. 8 - PROCEDIMENTI STATO DI ABBANDONO E DI ESTRANEITÀ

1. I procedimenti regolati dal presente articolo sono relativi all'attività di accertamento amministrativo da parte del Settore Servizi Sociali, in assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni), del DPCM 159/2013

Il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede a:

- dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero;

- dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero;
- esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune la dichiarazione viene consegnata entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali viene attivata la relativa istruttoria, i tempi di conclusione dell'istruttoria variano in relazione alla situazione da analizzare.

Per il procedimento di cui all'art. 7 comma 1 lettera e), del DPCM 159/2013, (Prestazioni agevolate a favore di minorenni) il coniuge, in sede di istanza al Settore Servizi Sociali, diretta ad accertare lo stato di abbandono dell'altro coniuge, presenta apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art 47 del DPR 445/2000, corredata da eventuale documentazione d'appoggio (segnalazione all'Ufficiale d'Anagrafe ai fini della cancellazione, per presunta irreperibilità all'indirizzo...). Il Dirigente del Settore Servizi Sociali accerta con determina l'eventuale condizione di estraneità, a seguito dell'istruttoria condotta dall'assistente sociale competente anche con l'eventuale ausilio della Polizia Locale o, se del caso, di Guardia di Finanza e/o Agenzia delle Entrate, e relativa relazione finale, da parte dell'Assistente sociale di riferimento.

Per il procedimento di cui dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2, del DPCM 159/2013, (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) il soggetto che chiede al Settore Servizi Sociali l'accertamento dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici deve produrre idonea documentazione atta a dimostrare documentalmente e compiutamente tale condizione (assenza di delega per la riscossione di trattamenti previdenziali, assenza di conti correnti bancari cointestati, assenza di diritti reali su abitazioni come usufrutto o similari...). Il Dirigente del Settore Servizi Sociali accerta con determina l'eventuale condizione di estraneità, a seguito dell'istruttoria condotta dall'assistente sociale competente, anche con l'eventuale ausilio della Polizia Locale o, se del caso, di Guardia di Finanza e/o Agenzia delle Entrate, e relativa relazione finale, da parte dell'Assistente Sociale di riferimento. La dichiarazione di cui sopra viene consegnata agli interessati, per integrare la documentazione richiesta dai CAF, in sede di assistenza alla compilazione della DSU.

Art. 9 - CLASSIFICAZIONE DEI BENEFICI

I benefici rientrano all'interno dei Servizi e Prestazioni elencati all'art. 4 del presente Regolamento.

I benefici sono attribuiti per il tempo necessario al superamento dello stato di momentanea difficoltà ed al pieno recupero dell'autonomia individuale e/o familiare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio comunale.

I benefici non sono cumulabili, solo per le situazioni di particolare e comprovata gravità possono eccezionalmente essere cumulati, verificate dall'Assistente Sociale.

Per quanto concerne i Servizi e le Prestazioni previsti alle lettere a) e b) i benefici erogati sono i seguenti:

Contributi di assistenza economica ordinari e Contributi di assistenza economica per minori riconosciuti solo dalla madre:

Come misura di accesso ai benefici, il limite ISEE è di **€ 8.000,00**

Si può prescindere dal suddetto limite nel caso in cui nel nucleo del richiedente vi siano situazioni di non autosufficienza o disabilità, debitamente certificate e comprovate situazioni di emergenza sociale e nel caso di minori riconosciuti solo dalla madre .

La proprietà di ulteriori unità immobiliari oltre la casa di abitazione (e relative pertinenze) costituisce motivo di esclusione dai benefici.

Ai fini della valutazione del bisogno si terrà conto anche dei seguenti elementi:

- l'accertamento, attraverso opportune verifiche e controlli, del mantenimento di un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata;
- l'incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso, accertata a seguito opportuna indagine sociale;
- l'esistenza di circostanze tali da mettere il singolo o il nucleo familiare in situazioni a rischio di emarginazione (vedi l'insorgenza di grosse problematiche mediche), accertate a seguito opportuna indagine sociale;
- nei casi di separazione o divorzio le relative sentenze contenenti le relative prescrizioni (gli importi dei previsti assegni perequativi, l'assegnazione dell'abitazione coniugale);
- sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio-assistenziali.

Gli interventi vengono erogati mensilmente e sono soggetti a verifica circa la sussistenza dello stato di bisogno, almeno ogni sei mesi; di norma non potranno essere superiori ad € 150,00, nel caso di contributi per minori possono essere aumentati di un'ulteriore quota per ogni figlio.

Contributi di assistenza economica straordinari

I contributi straordinari possono essere concessi in favore di singoli o di nuclei familiari in stato di povertà e/o a rischio di esclusione sociale, per far fronte ad evenienze straordinarie tali da compromettere in modo grave la situazione sociale del nucleo.

Il limite massimo di ISEE del nucleo è di **€ 8.000,00**.

Per le situazioni di particolare e comprovata gravità, tali interventi possono eccezionalmente essere erogati anche in deroga al limite ISEE indicato, a seguito apposita relazione di Servizio Sociale.

I richiedenti i contributi straordinari dovranno dimostrare le spese effettuate o il preventivo di spese da sostenere, cui dovrà far seguito, la dimostrazione relativa alle spese effettivamente sostenute.

Anche in questo caso, ai fini della valutazione del bisogno si terrà conto degli elementi sopra citati.

I benefici aventi carattere straordinario non potranno essere ripetuti nell'anno finanziario per non oltre tre volte.

La necessità degli interventi straordinari sarà supportata da una relazione del Servizio Sociale.

I benefici di cui sopra possono essere sospesi o annullati nel caso in cui venga accertato che il nucleo o la persona:

- percepisca o abbia percepito un identico sostegno da parte di altri enti pubblici o privati;
- ritorni in possesso di nuove fonti di reddito;
- abbia percepito o percepisca entrate straordinarie (quali risarcimenti, indennità, eredità, lasciti, vincite, etc.).

Contributi a favore delle famiglie affidatarie:

L'Amministrazione Comunale eroga contributi economici a sostegno delle famiglie che, su disposizione del Tribunale per i Minorenni o del Giudice Tutelare del Tribunale Civile, accolgano presso il proprio nucleo il minore momentaneamente e temporaneamente privo di un'idonea famiglia di origine, in quanto non in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione, e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio, come prevedono le normative vigenti in materia (Legge n. 184/83 e Legge n. 149/2001).

Questi contributi vengono erogati per:

Sostenere e supportare concretamente le famiglie affidatarie in tale difficile percorso;

Riconoscere il valore sociale del loro intervento.

Beneficiari:

Il contributo viene erogato sia nei casi affidamento consensuale che nei casi di affidamento giudiziale, per tutta la durata del progetto di affidamento familiare, dietro presentazione dell'istanza formale della famiglia affidataria al servizio sociale comunale.

L'erogazione del contributo è concessa indipendentemente dalla situazione reddituale del nucleo familiare affidatario, ma la quantificazione dell'importo varia, sia in relazione alle tipologie di affido (diurno, residenziale), che alla situazione economica della famiglia affidataria, quindi va comunque presentata l'attestazione ISEE.

L'ammontare del contributo verrà stabilito in relazione alle disponibilità finanziarie del proprio bilancio.

Per quanto concerne i Servizi e le Prestazioni di cui all'art. 4 lettera c), vengono erogati:

Servizi a sostegno della domiciliarità, consistono in interventi progettati e svolti da operatori qualificati aventi ad oggetto la cura della persona e dell'ambiente domestico; sono rivolti a cittadini con difficoltà psico-fisiche tali da compromettere le autonomie di base necessarie a garantire dignità nella gestione delle attività quotidiane; possono essere erogati sia con fondi di bilancio comunali, sia attraverso i progetti distrettuali inseriti nei Piani di Zona (legge 162/98, ADI, Assegni di Cura, Interventi per malati di SLA, per malati di Alzheimer), che con fondi erogati da altri enti pubblici o privati.

La richiesta può essere effettuata da:

- L'interessato;
- Il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno;
- I parenti (tenuti e non agli alimenti ai sensi dell'art.433 del Codice Civile) dietro consenso del diretto interessato;
- Su segnalazione di altri servizi ASL (CAD, CSM, etc.), dietro consenso del diretto interessato;
- Su segnalazione anche dei vicini, sempre dietro consenso del diretto interessato.

I limiti di reddito verranno indicati di volta in volta nei relativi bandi di riferimento.

Per il servizio di assistenza domiciliare comunale il limite ISEE previsto è di € **13.000,00**.

Per l'accesso al servizio verrà data priorità alle situazioni di persone sole, prive di risorse personali e familiari.

Il servizio si riserva la discrezionalità dell'inserimento tempestivo o, qualora non vi siano sufficienti risorse, la sostituzione al servizio di altro utente, nei casi in cui la situazione socio-familiare-sanitaria del beneficiario lo richieda.

Potrà accedere al servizio un solo componente del nucleo familiare, per le situazioni di particolare gravità e/o con più componenti disabili si terrà conto della situazione per l'assegnazione del numero delle ore da erogare.

La durata, la frequenza ed il numero di prestazioni vengono stabilite nel PAI (Piano Assistenziale Individuale).

ART. 10 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Come stabilito dall'art. 11, comma 6, del D.P.C.M. 159/2013, il Comune, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, provvede ai controlli delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche, presentate ai fini I.S.E.E., diversi da quelli già effettuati da altre Pubbliche Amministrazioni nel rispetto delle competenze e dei ruoli previsti dallo stesso D.P.C.M. 159/2013.

L'attività di controllo è finalizzata alla rilevazione di eventuali errori sanabili con richiesta di rettifica o di integrazione dei dati da parte del dichiarante.

Il controllo sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche sarà attivato con le informazioni contenute nelle banche dati alle quali il Comune ha accesso (anagrafe, tributi, polizia municipale, catasto, Enti erogatori di prestazioni pensionistiche, ecc.).

Saranno, inoltre, attivati controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche, con particolare riguardo alle situazioni in cui:

- Il richiedente presenta un'istanza contenente dati difformi da quelli indicati in altra istanza presentata al Comune;
- Le Dichiarazioni Sostitutive Uniche risultano contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità dichiarati dal richiedente nell'istanza, oppure incongrue rispetto al tenore di vita del richiedente e/o del suo nucleo familiare.

Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare, per ulteriori accertamenti delle posizioni ritenute inattendibili, segnalazioni all'INPS, all'Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza.

In caso di dichiarazioni irregolari il Comune non eroga la prestazione agevolata e nel caso di dichiarazione non veritiera, eccetto il mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali di cui al presente regolamento dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed in particolare del D.Lgs. 30.6.2010 n. 196 e dell'art. 12 del D.P.C.M. 159/2013.

ART. - 12 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera di approvazione, salvo diversa disposizione.



COMUNE DI ALLUMIERE
(Provincia di Roma)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 7.10.2015

OGGETTO PROPOSTA

Regolamento comunale sui criteri di accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate.
Approvazione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole

lì

f.to

Sandra Bartoli

IL RESPONSABILE SERVIZIO temporaneamente incaricato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole

lì

f.to

dott. Angelo Regnani

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO